

Studio Tributario e Societario

STS Deloitte Stp Srl SB
Galleria San Federico, 54
10121 Torino

Tel. 011 55421
Fax 011 5620395

Luca Angelone¹
Maurizio Bancalari²
Arnaldo Barbaro²
Stefano Basso²
Andrea Bitti²
Davide Bivele²
Luca Bosco²
Marcello Braglia¹
Andrea Bravo²
Paolo Bulleri¹
Raffaele Calabrese³
Paolo Caprotti¹
Elena Cardani²
Claudio Carrara¹
Aldo Castoldi¹
Fabrizio Cavalli¹
Eleonora Celli¹
Alberto Ciocca²
Andrea Cirri¹
Serena Civardi¹
Fabio Tullio Coaloa¹
Pasquale Colaci¹
Claudio Corcoglioniti¹
Matteo Cornacchia²
Maddalena Costa¹
Matteo Costigliolo¹
Giorgio A. D'Addato¹
Mario De Blasi¹
Giovangiuseppe De Luca¹
Laura Demurtas¹
Andrea De Nardis³
Mauro Dessi¹
Silvia Di Florio¹
Monica Di Lascio¹
Walter Di Rosa¹
Roberto Fama¹
Olderigo Fantacci¹
Alessandro Fasolino¹
Stefano Fedele^{1/2}
Emma Ferrara¹
Andrea Ferrario¹
Gian Mario Fulco³
Riccardo Gabrielli¹
Giovanni Galafassi¹
Pier Paolo Ghetti¹
Stefano Grilli¹
Emanuele Innocenti¹
Paolo Ippoliti¹
Mauro Lagnese¹
Giuseppe Lagrutta¹
Gianmaria Leoni¹
Alessandro Lualdi¹
Nadia Maglistri¹
Lorenzo Marchetto³
Giuseppe Marianetti¹
Vito Marraffa¹
Marco Mazzetti di Pietralata¹
Stefano Mazzotti¹
Mauro Minichini¹
Roberto Monasterolo¹
Francesca Muserra¹
Giorgio Orlandini¹
Elisa Pasqui¹
Andrea Pericci¹
Antonio Picciocchi¹
Raffaele Rechi¹
Oliver Riccio¹
Roberto Rocchi¹
Carlo Rolandi¹
Barbara Rossi¹
Daniela Rubero¹
Domenico Russo¹
Francesco Saltarelli¹
M. Julia Santaniello Dornbusch¹
Valentina Santini¹
Fabrizio Saveri¹
Stefano Schiavello¹
Angelo Spagnolo¹
Marco Strafile¹
Andrea Tancredi¹
Daniele Terenzi¹
Chiara Tomassetti¹
Alessio Vagnarelli¹
Simone Viligardi¹
Ranieri Villa¹
Francesco Vitali¹
Stefano Zambelli¹
Marco Zillootto¹
Alessandro Zito¹

Elisa Brichese¹
Greta Brivio²
Rosangela Bruno²
Carlo Buono²
Marco Busia²
Enrico Calcagnile²
Luca Canini²
Riccardo Carafolli²
Laura Carboni²
Santina E. Carità³
Alessandra Castaldo²
Claudio Castellani²
Natalie Castoldi²
Fabio Casucci¹
Filippo Cavallero³
Valentina Cavarra¹
Daniele Cazzulani¹
Pietro Celauro¹
Elisa Cerreto¹
Francesco Clienti¹
Mara Ciriani¹
Raffaele Ciriello²
Camilla Cencetti¹
Giulia Codignoni¹
Maria Cristina Corno²
Tiziana Creta¹
Francesco Crotti¹
Sara Crovetto¹
Antonio Cuda¹
Federico D'Amelio¹
Antonella D'Anna¹
Simona De Gaetani¹
Fabio De Marinis¹
Chiara Demarco¹
Carlo De Paolis¹
Raffaella Di Foggia³
Mattia Di Sangro²
Rosalea Di Toro²
Alessandra Domino¹
Francesca Falsini¹
Ella Faust¹
Niccolò A. Fava²
Sabrina Ferrazzi¹
Nicola Fornelli²
Federico Forno¹
Andrea Frassanito¹
Alessia Furla¹
Filippo Galavotti¹
Fabrizio Gambaetta¹
Giorgio Gambini Scota¹
Silvia Gambone¹
Annalisa Gandolfi¹
Paolo Garbarini¹
Federica Gardano²
Luca Gasparini¹
Lorenzo Giannico¹
Laura Gialloredo²
Ilaria Giannone²
Giuseppe Giordano¹
Arahi Giuliano¹
Lorenzo Gobbi¹
Camilla Golzi¹
Marco Gubernati¹
Francesco Guidi¹
Cristoforo Kielland¹
Ettore Laboranti¹
Valentina Lamperti¹
Ferdinando Lauro¹
Cristina Lavezzari¹
Stefano Lavore¹
Francesca Lino¹
Pierangelo Liotta¹
Paolo Lombardo¹
Stefano Lopresti¹
Vincenzo Lorenti¹
Daniel Lupò¹
Laura Macrelli¹
Veronica Maestroni¹
Elena Magni¹
Marzio Mancini¹
Davide Mangano²
Marzia Manica¹
Georgia Manuelli¹
Alessandro Marino¹
Margherita Masnata¹
Giorgia Masullo¹
Francesco Mattiolo¹
Gianluca Mauriello²
Gregorio Mazza¹
Matteo Meli¹
Giuseppe Merano¹
Simone Moretti¹
Eleonora Musiar¹
Riccardo Nestola¹
Luca Nobile¹
Katrin Oberhauser¹
Alessio Pacitti¹
Francesco Paggini¹
Andrea Paoletti¹
Carlotta D. Parente²
Anna Parini¹
Giulia Pasquini¹
Giuseppe F. Patti¹
Giorgio Piccinini¹
Anna Rita Pentuzzi¹
Giulia Persico¹
Veronica Petrucci¹
Marco Peveri¹
Alexandra Pica¹
Chiara Piccolotto¹
Andrea Ponti¹
Filippo Poti¹
Michele Rainone¹
Mattia Restelli¹
Giuseppe Ricco²
Fabio Riva¹

Antonina Rizza²
Cosimo Romano³
Carlo Romito³
Raimondo Rossi¹
Rodrigo Ruberti¹
Leonardo Russo¹
Elisa Salsi¹
Francesca Salvatori
Andrea Samolla¹
Francesco Sangiorgio¹
Antonio Sangiovanni¹
Miriam Santacrocce¹
Vanessa Savini¹
Maria G. Scasserra¹
Claudia Senni¹
Azzurra Sestito¹
Giovanni Siciliano¹
Luciano A. Siciliano¹
Eliana Sismondini¹
Roberto Smilar¹
Paola Stella¹
Gabriella Strano¹
Davide Tarantini¹
Fabio Tarsi¹
Manuele Tinè¹
Donatella Tomasiello¹
Francesco Tonini¹
Michele Torroni¹
Andrea Toscano¹
Gianluca Trappolini¹
Francesco Trivisano¹
Laura Turco¹
Fabio Vignale¹
Anna Volkova¹
Federica Zanovello¹
Enrico Zemanoro¹
Maura Zucco Alberto²

Of counsel
Manuela Belloni¹
Piero Bonarelli¹
Giampaolo Chinappi¹
Carlo Dragani¹
Elena Fiorina¹
Luigi Jemoli¹
Andrea Maina¹
Luca Miele¹
Emmanuel Orlando¹
Francesco Pedrotti¹
Attilio Pelosi¹
Antonio Petrillo¹
Nataša Reuta
Guerrino Russetti¹
Alessandro Sura¹

30 giugno 2023

Consultazione pubblica sulla bozza di Circolare contenente i chiarimenti sulla disciplina di tassazione delle crypto-attività.

STS-Deloitte (di seguito semplicemente "STS" o "noi") ringrazia l'Agenzia delle Entrate per la possibilità di fornire osservazioni sulla bozza di circolare (nel seguito "Circolare") contenente chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle crypto-attività di cui all'articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

Di seguito formuliamo alcune osservazioni seguendo i paragrafi e i sottoparagrafi indicati in Circolare.

Considerazioni preliminari:

A titolo di considerazione generale e trasversale rispetto alle singole osservazioni recate nel seguito, si ritiene di concordare con l'approccio ermeneutico che informa la bozza di Circolare in commento, in relazione al c.d. approccio *look through*.

Tale principio, apertamente sostenuto per quanto concerne la "reale natura delle crypto-attività" nel comparto dell'imposta sul valore aggiunto (p. 73) ed esteso (p. 41), in via interpretativa, anche nel comparto dell'imposizione diretta con riferimento alle rappresentazioni digitali di valori o di diritti che sono suscettibili di rientrare nella categoria di strumenti finanziari (ad esempio security token), andrebbe, a nostro avviso, formalizzato in un canone interpretativo a valenza generalizzata.

Nel dettaglio, considerata, nel caso di specie, l'indifferenza del mezzo tecnologico utilizzato rispetto a fenomeni reddituali suscettibili di imposizione fiscale nell'ambito della fiscalità diretta e già positivamente normati, occorrerebbe circoscrivere l'ambito applicativo della novella legislativa in commento alle sole fattispecie reddituali per le quali non siano già previste regole proprie di imposizione. Esemplificando, infatti, dove si tratti di mera rappresentazione digitale di un diritto di proprietà su un immobile o di uno strumento finanziario, non si ritiene sistematico concludere per un diverso trattamento ai fini dell'imposizione diretta dove si proceda alla cessione dell'asset tokenizzato (es. la tokenizzazione del diritto di proprietà dell'immobile) e non direttamente del bene.

1. Dottore Commercialista e Revisore Legale
2. Avvocato
3. Dottore Commercialista
4. Revisore Legale
5. Consulente del Lavoro
6. Avvocato e Cassazionista
7. Doganalista
8. Avvocato e Revisore Legale
9. Albo OCF

Bari Bologna Catania Firenze Genova Milano Napoli Padova Parma Roma Torino Treviso Varese Vicenza
Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano | Capitale Sociale: deliberato per Euro 24.600,00 - sottoscritto e versato per Euro 21.800,00
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 10581800967 - R.E.A. Milano n. 2543103 | Partita IVA: IT 10581800967

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

La presente comunicazione è stata predisposta dallo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit esclusivamente per le finalità in essa indicate e sulla base delle informazioni che sono state ad esso rese disponibili. Essa, nel rispetto della normativa applicabile, non comporta per lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit, alcuna assunzione di responsabilità, diretta o indiretta, diversa o ulteriore a quanto concordato nell'ambito dell'eventuale assunzione di un incarico professionale da parte dello Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit. Nell'ambito dello svolgimento della propria attività di consulenza professionale, lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit conserva in ogni caso la facoltà di riconsiderare in ogni momento la posizione espressa nella presente comunicazione ovvero di distanziarsi in particolare qualora mutino le circostanze che l'hanno determinata ovvero vengano meno i presupposti sulla cui base è stata predisposta.

© Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra professionisti S.r.l. Società Benefit



Sarebbe, pertanto, opportuno affermare esplicitamente il principio secondo il quale il trattamento tributario di un bene o diritto deve essere identico, a prescindere dalla tecnologia utilizzata, relegando la novella legislativa alle fattispecie, a carattere residuale, non già oggetto di autonoma e preesistente disciplina fiscale che ne normi l'imposizione; secondo questa impostazione di carattere generale, la categoria reddituale di cui alla lett. c-*sexies*) assumerebbe una natura residuale rispetto a quelle attività che hanno già un trattamento fiscale in base al proprio sottostante.

Par. 3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023.

Nella bozza di Circolare (p. 41) si afferma:

- *“(p)ertanto, rientrano nella definizione di cripto-attività di cui alla citata lettera c-*sexies*) tutte quelle rappresentazioni digitali di valori che non sono suscettibili di rientrare in una definizione civilistica di strumento finanziario”.*

Osservazioni: si propone una modifica intesa a non restringere eccessivamente l'ambito applicativo del chiarimento che, per ragioni sistematiche dovrebbe estendersi anche ai prodotti finanziari, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. u) del TUF.

L'elencazione analitica e tassativa che determina, in ambito domestico, il confine della nozione di “strumento finanziario” si giudica, infatti, insoddisfacente alla cattura della molteplicità di forme di investimento finanziario che potrebbero essere concepite come rappresentazioni digitali di valori e meriterebbero, pertanto, di condividere il trattamento tributario descritto in Circolare.

Si ritiene, infatti, che, in presenza degli indicatori tradizionali, identificati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, di (i) impiego di capitale, (ii) aspettativa di un rendimento finanziario derivante dall'impiego di capitale e (iii) assunzione di un rischio direttamente connesso a tale impiego, si giungerebbe a conclusioni inique e asistematiche ove si escludesse dal summenzionato trattamento fiscale un prodotto finanziario per l'impossibilità, sotto il profilo strettamente tecnico-qualificatorio, di includerlo nella categoria chiusa degli strumenti finanziari.

Si suggerisce la modifica seguente: *“tutte quelle rappresentazioni digitali di valori che non sono suscettibili di rientrare nella definizione di strumento o prodotto finanziario, i.e. che non generino redditi di natura finanziaria già ricompresi nelle disposizioni degli articoli 44 e 67 del Tuir, relativi, rispettivamente, a redditi di capitale e diversi di natura finanziaria”.*

Par. 3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023.

La lettera c-*sexies*) prevede che *“non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”.* La bozza di circolare in consultazione precisa che non costituisce fattispecie realizzativa lo scambio di una cripto-valuta con un'altra (ad esempio, l'acquisto di *ethereum* con *bitcoin*).

In via più generale, non è tuttavia fornito alcun chiarimento su cosa debba intendersi per cripto-attività aventi “eguali caratteristiche e funzioni”. Una possibilità è quella di fare riferimento, anche in termini semplificatori, alla quadripartizione delle cripto-attività in i) currency token, ii) security token, iii) utility token e iv) non fungible token, secondo la distinzione menzionata a p. 8 della bozza di Circolare.

Aderendo a tale tesi, resterebbero comunque incertezze interpretative in merito ai token ibridi. Il caso più frequente è quello del token che ha caratteristiche di currency token e di utility token. Al riguardo, si ritiene che tale token ibrido vada considerato quale currency token in quanto il regolamento MICA definisce gli utility token come un tipo di cripto-attività esclusivamente finalizzata a dare accesso a beni e servizi forniti dall'emittente di tale token. Quindi, i token ibridi non possono essere considerati utility token, poiché non destinati esclusivamente all'accesso a beni e servizi e devono essere ricompresi all'altra tipologia di cui presentano le caratteristiche: nel nostro caso fra i currency token. Di conseguenza, la sua permuta con altri currency token sarebbe fiscalmente irrilevante.

Inoltre, ciò che non è oggetto di alcuna previsione normativa né di chiarimenti nella bozza di circolare è il tema di quale valore vada assegnato alle cripto-attività in caso di permuta fiscalmente non rilevante. Si ritiene che vadano preservati i valori di carico originari della cripto-attività, anche al fine di evitare salti d'imposta. Un esempio può

aiutare nella comprensione: un soggetto detiene 100 bitcoin con un valore di carico complessivo di 10.000 euro e permuta 10 *bitcoin* con 20 *ethereum*. A questi ultimi dovrebbe essere attribuito un valore di carico di 1.000 euro, pari al valore di carico dei 10 bitcoin utilizzati nella permuta. Ai 90 *bitcoin* deve essere riconosciuto un valore di carico di 9000.

Par. 3.1. Regime fiscale titolari di *cripto-attività* in vigore dal 1° gennaio 2023.

In tema di oneri inerenti al costo di acquisto, nella bozza di circolare è scritto (p. 45):

- *“si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per le attività finanziarie dal comma 6 dell’articolo 68 del TUIR, secondo cui il costo o valore di acquisto è aumentato di ogni altro costo inerente (bolli, commissioni, imposte, con esclusione degli oneri finanziari), il comma 9-bis non consente di tener conto nella determinazione dei redditi diversi derivanti dalle *cripto-attività* dei costi inerenti la cessione.”*

Si tratta di un chiarimento che, pur derivando dal mero dato letterale della norma, si presenta fortemente penalizzante e asistemico in quanto sulla base di esso non risultano, ad esempio, computabili nel valore del costo le commissioni bancarie per il trasferimento fondi verso gli *exchange*, le commissioni applicate dagli *exchange* centralizzati per le compravendite (cd. CEX) o le *gas fee* pagate per effettuare le compravendite sugli *exchange* decentralizzati (cd. DEX). Non vi è ragione per non considerare tali oneri inerenti. Che verosimilmente si tratti di una mera svista del legislatore, alla quale andrebbe comunque posto rimedio con un intervento di legge, è dimostrato dal fatto che solo per i proventi derivanti dalla detenzione di *cripto-attività* è stabilito che sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione (ultimo periodo del comma 9-bis dell’art. 68 TUIR). Laddove la volontà fosse stata quella di negare lo scomputo di ogni costo inerente, si sarebbe dovuto espressamente affermare anche per le plusvalenze e minusvalenze.

Par. 3.2. Regime fiscale titolari di *cripto-attività* in vigore dal 1° gennaio 2023.

Nella bozza di circolare è scritto (p. 45):

- *“(p)er espressa previsione, tenuto conto della franchigia di euro 2.000 e, in ogni caso, della compensazione di plusvalenze e minusvalenze, è utilizzabile in compensazione l’eventuale minusvalenza che eccede detta soglia nei quattro periodi d’imposta successivi”.*

Osservazioni: per una migliore comprensione, si chiede di inserire un esempio numerico.

Par. 3.2.1 Regime dichiarativo.

Nella bozza di Circolare (p. 50) si afferma:

- *“(n)on è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle *cripto-attività* con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir”.*

Osservazioni: si chiede di precisare che a tal fine i redditi derivanti dai cc.dd. security token (o investment token) siano compensabili con i redditi diversi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell’articolo 67 del Tuir. Si ritiene inoltre che tale aspetto debba essere precisato anche con riferimento al regime amministrato e gestito descritti nei successivi par. 3.2.2 e 3.2.3.

Par. 3.2.2 Regime del risparmio amministrato.

Nella bozza di Circolare si afferma (p. 52):

- *“Tenuto conto che, non è possibile compensare i redditi diversi derivanti dalle cripto-attività con i redditi diversi di natura finanziaria lo stabile rapporto con l’intermediario deve avere ad oggetto solo le cripto-attività”.*

Osservazioni: si chiede di precisare che tale chiarimento non attiene i security token (o investment token) – coerentemente con i chiarimenti resi a pag. 41.

Poco sotto (p. 53) si afferma:

- *“(…) nel caso in cui gli intermediari o operatori, che hanno ricevuto l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione.”*

Osservazioni: si chiede di precisare quale sia la documentazione e le evidenze che il contribuente è tenuto a fornire, ad esempio se sia necessaria una certificazione prodotta dalla piattaforma in cui la cripto-attività risulta acquistata o negoziata.

Nella bozza di Circolare (p. 54) si afferma:

- *“(…) Ai fini della determinazione della plusvalenza, nel caso di pluralità di cripto-attività, gli intermediari assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria di cripto-attività (sottolineatura aggiunta). Ad esempio, se il contribuente dispone di un wallet, presso un operatore di servizi di portafoglio digitale per il quale ha esercitato l’opzione per il regime del risparmio amministrato, nel quale detiene bitcoin ed ethereum, ai fini della determinazione della plusvalenza, derivante dalla conversione in euro di una parte dei bitcoin detenuti, viene utilizzato come costo il costo o valore medio ponderato di tutti i bitcoin detenuti nel wallet”.*

Osservazioni: non risulta chiaro cosa debba intendersi per “categoria”, alla luce di quanto riportato a pagina 7 della bozza di circolare (*unbacked crypto-assets* o *asset linked stablecoins*). L’esempio di cui sopra sembra attenersi più alla “denominazione” della cripto-attività piuttosto che alla categoria di appartenenza (bitcoin vs ethereum). Inoltre, non risulta chiaro come considerare tale approccio nel caso in cui sia intervenuta una permuta, ossia quando l’evento impositivo si manifesta laddove le cripto-attività abbiano diverse caratteristiche e funzioni (es. permuta di NFT con cripto-valuta). Si propone di precisare che, nell’esempio sopra riportato, in caso di permuta tra bitcoin ed ethereum il costo (o valore medio ponderato) della cripto-attività ricevuta in permuta (ethereum) rimarrà quello originario dei bitcoin permutati, seguendo le linee guida interpretative suggerite *supra*, nella prima proposta di modifica del presente contributo (si veda “Par. 3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023”).

Par. 3.2.3 Regime del risparmio gestito.

Nella bozza di Circolare (p. 58) si afferma:

- *“Pertanto, nel caso in cui per una determinata tipologia di cripto-attività il valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell’attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facoltà del contribuente di revocare l’opzione limitatamente alla predetta tipologia di cripto-attività” (pag. 58).*

Osservazioni: si chiede di chiarire cosa si intenda per “tipologia” di cripto-attività (es. NFT, criptovaluta, security token) oppure se occorra fare riferimento alla relativa denominazione (es. bitcoin o ethereum). In altri termini, come già segnalato con riferimento al regime del risparmio amministrato, si chiede di coordinare gli aspetti definitori di “tipologia”, “categoria” e “denominazione” rispetto alle indicazioni di cui a pagina 7 e 8 della bozza di circolare. Anche qui, si suggerisce di aderire a quanto proposto con le linee guida interpretative suggerite *supra*, nella prima proposta di modifica del presente contributo (si veda “Par. 3. Regime fiscale post legge di bilancio 2023”).

Ancora a p. 58 della bozza di Circolare si afferma:

- *“le modalità di valutazione del patrimonio gestito all’inizio ed alla fine di ciascun periodo d’imposta si applicano anche nel caso in cui oggetto della gestione siano cripto-attività. Pertanto, la valutazione del patrimonio gestito all’inizio e alla fine di ciascun periodo d’imposta è effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) in attuazione del TUF”.*

Osservazioni: si chiede di precisare quali siano tali criteri e regolamenti. Si chiede inoltre conferma se tali criteri risultino applicabili ad ogni tipologia di cripto-attività (es. NFT) o, in caso contrario, di confermare che la valutazione del patrimonio gestito all’inizio e alla fine di ciascun periodo di imposta debba essere effettuata al “valore normale”.

Par. 3.3 Obblighi a carico degli intermediari.

Osservazioni: si chiede di precisare che le considerazioni riportate nel paragrafo 3.3 non siano applicabili anche ai *security token* cui non risulta applicabile la lettera *c-sexies* dell’articolo 67, Tuir.

Par. 3.4 Modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale.

Nella bozza di Circolare si afferma (pag. 66):

- *“Tuttavia, si ritiene che anche le cripto-attività possano rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale di cui al comma 3 dell’articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Come già chiarito nella circolare n. 38/E del 2013, l’esonero è previsto: 1. per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari residenti; 2. per i contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli intermediari finanziari residenti in qualità di controparti ovvero come mandatari di una delle controparti contrattuali; 3. per le attività finanziarie e patrimoniali i cui redditi siano riscossi attraverso l’intervento degli intermediari. In tali ipotesi l’esonero dagli obblighi di monitoraggio compete a condizione che i redditi di natura finanziaria e patrimoniale siano stati assoggettati a tassazione da parte dell’intermediario mediante l’applicazione della ritenuta o imposta sostitutiva prevista per gli specifici redditi riscossi”* (sottolineatura aggiunta).

Osservazioni: si chiede di precisare se il riferimento all’esenzione dagli obblighi di monitoraggio – e in generale alle attività finanziarie / patrimoniali ed ai relativi redditi – sia da intendersi come riferita ai *security token*, coerentemente con quanto precisato a pagina 41 secondo cui detti token non rientrano nella definizione di cripto-attività di cui alla citata lettera *c-sexies*).

Par. 3.5 Reddito d’impresa: valutazione delle cripto-attività.

Nella bozza di Circolare (p. 67) si afferma:

- *“Pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile IRES eventuali componenti positivi o negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività. Con la modifica apportata all’articolo 110 del Tuir, dunque, sono stati sterilizzati i fenomeni valutativi riguardanti le cripto-attività, prescindendo dalle modalità con cui tali asset sono iscritti in bilancio e dalla rilevazione a conto economico dei componenti (positivi o negativi) derivanti da detti fenomeni”* (sottolineatura aggiunta).

Poco sotto (p. 68) si afferma:

- *“Ne consegue che, per ragioni di ordine logico-sistematico, i fenomeni valutativi devono essere oggetto di apposite variazioni – a seconda dei casi – in aumento o in diminuzione, nelle ipotesi in cui le cripto-attività siano rilevate in bilancio come: - beni immateriali, in relazione agli eventuali ammortamenti relativi al maggiore valore non riconosciuto ai fini fiscali rispetto al valore di iscrizione; - rimanenze di beni materiali o di attività finanziarie classificate nell’attivo circolante, con riferimento alle variazioni di cui all’articolo 92 e 94 del Tuir; - attività finanziarie immobilizzate, in relazione alle rettifiche di valore di cui agli articoli 94 e 110 del Tuir”* (sottolineatura aggiunta).

Osservazioni: considerando che il *framework* contabile applicabile ai crypto-asset non è completamente definito, si ritiene che il trattamento fiscale delle componenti valutative di una cripto-attività debba seguire la rappresentazione contabile della stessa.

In altri termini, fintanto che la cripto-attività rappresenta una “categoria residuale” qualificata e classificata in bilancio tra le attività immateriali o le rimanenze (per limitarsi ai criteri attualmente più accreditati) troverà applicazione il comma 3-bis dell’articolo 110 del Tuir. Di contro, laddove la cripto-attività dovesse essere suscettibile di una diversa rappresentazione contabile – si ipotizzi il caso in cui in futuro una partecipazione *tokenizzata* sarà rappresentata come uno strumento finanziario “tradizionale” – si ritiene che debbano applicarsi le relative disposizioni in materia di reddito di impresa. Se così non fosse, si arriverebbe all’irragionevole risultato di applicare norme fiscali diverse non in funzione dell’asset (e dei diritti che ne derivano), ma piuttosto in ragione del supporto tecnologico associato a tale asset. L’impostazione suggerita risulterebbe coerente con l’interpretazione data alla nuova lettera *c-sexies* e omogeneo rispetto all’approccio *look-through* adottato ai fini IVA.

Si ritiene, pertanto, che, in coerenza con le considerazioni preliminari svolte in premessa, la novella legislativa (e qui in particolare il disposto del comma 3-bis dell’articolo 110 del Tuir) debba essere interpretata, per quanto concerne l’ambito applicativo, in senso restrittivo. La stessa dovrà, pertanto, riferirsi unicamente alle cripto-attività intese come categoria residuale senza andare a disattivare / sovrascrivere normative preesistenti relative alla rilevanza fiscale di fattispecie di carattere valutativo (es. artt. 92, 94, 110 del Tuir citati).

Par. 3.7.1.1. (Tassazione indiretta) Cripto-valute e servizi connessi

Nella bozza di Circolare si afferma:

- *“Ricorrendone i presupposti, si ritengono dunque esenti da IVA, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3) del decreto IVA, le seguenti operazioni finanziarie quando effettuate a titolo oneroso:*

1. [...]
2. *Il mining su valute virtuali;*
3. [...]
4. [...]

a nulla rilevando le modalità di determinazione e di pagamento del corrispettivo.

[...] Da quanto chiarito consegue che il citato trattamento di esenzione viene meno quando, ad esempio, non è possibile individuare una controprestazione (perché il servizio è reso a titolo gratuito) oppure è impossibile individuare un rapporto sinallagmatico tra il prestatore del servizio e un beneficiario identificato o identificabile, da cui consegue l’irrelevanza ai fini IVA dell’operazione.

Quest’ultima fattispecie è ricorrente nel mining, attività in cui normalmente il miner è remunerato in automatico dal sistema/network/rete, in assenza di specifici contratti e dunque senza che sia possibile individuare una controparte definita. E ciò a prescindere se il mining è finalizzato alla creazione di monete virtuali piuttosto che di una qualsiasi altra cripto-attività”.

Osservazioni: Nel *Working Paper* n. 1037/2022, del 24 febbraio 2022, il Comitato IVA esamina il *mining* qualificando detta attività come *“supplies of crypto-assets following their creation (mining and forging)”*. In particolare, senza sostanziali discostamenti dall’analisi svolta nel *Working Paper* n. 892/2016, del 4 febbraio 2016, il Comitato IVA ritiene che (cfr. pag. 6) *“mining refers to the process by which transactions in crypto-assets are verified and are added*

to the blockchain-based ledger, which is the record of transactions. The miner undertakes the necessary computer processes by being the first to solve complex equations typically under the proof of work protocol”.

Tale definizione risulta allineata a quella che è stata fornita in sede OCSE nel documento “*Taxing virtual currencies. An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues*”, del 12 ottobre 2020, laddove si è osservato che (cfr. pag. 14): “*Mining: refers to the process in some distributed-ledger protocols by which transactions of virtual currencies are verified and are added to the blockchain-based ledger (record of transactions). The “miner” (the person on the network undertaking the necessary computer processes by being the first to solve complex equations, typically under a “proof of work” protocol) may be entitled to (i) a mining reward, paid through new tokens, and/or (ii) a protocol transaction fee, which is a percentage of the value of the transaction being processed and is paid from that transaction*”.

L’Agenzia delle Entrate pare aver condiviso l’analisi dei citati organismi con riguardo al contenuto essenziale del *mining* nelle recenti risposte ad interpello n. 508 e 515 del 2022: in tali pronunce, tuttavia, ha ritenuto – in linea generale e salvo diverse peculiarità del caso concreto, da esaminarsi di volta in volta – che la remunerazione percepita dal *miner* fosse fuori campo IVA, posto che la stessa non potrebbe dirsi erogata nell’ambito di un rapporto di scambio di servizi, difettando la presenza di un beneficiario identificato o identificabile.

Ciò detto, preme in questa sede dirigere l’attenzione sulla risposta n. 508 del 2022, nella quale l’Agenzia ha preso in esame anche il caso di un *miner* che decida di associarsi ad un *pool* – fattispecie che non è stata oggetto di puntuale disamina da parte dei citati organismi sovranazionali – trattando la fattispecie come “*aggregazione di miners che si sono uniti per aumentare la capacità di calcolo e la probabilità di risoluzione dell’algoritmo*”.

Si ritiene che tale fattispecie meriti un ulteriore approfondimento nella Circolare, tenuto conto del ruolo fondamentale che, oggi, nell’ecosistema delle cripto attività – e, segnatamente, in quello delle criptovalute (*token* di pagamento) – svolge la *mining pool*, quale entità giuridica autonoma che coordina e demanda, sulla base di appositi contratti di servizio, lo svolgimento di distinti compiti e/o processi di lavoro a soggetti terzi specializzati, al fine di porre in essere il *mining*.

Infatti, stante l’elevata competitività che caratterizza il settore e del livello tecnologico raggiunto dalle apparecchiature *hardware* necessarie (c.d. “*mining rigs*”) – riflessa peraltro nell’attuale livello di difficoltà di “estrazione” raggiunto su alcune criptovalute (i.e. Bitcoin) – pare indispensabile considerare le peculiarità dei diversi soggetti che, a vario titolo, intervengono nel processo genericamente definito di “*mining*”.

In tale contesto, è opportuno rilevare che per poter essere svolta su scala industriale e in modo profittevole, l’attività di *mining* richiede la messa a sistema dei singoli operatori per il tramite delle *mining pool*: tali ultimi soggetti svolgono le funzioni di pianificazione, coordinamento, direzione e convalida di serie di blocchi/transazioni, a beneficio dell’ecosistema della criptovaluta.

Nello specifico, prendendo ad esempio in esame le *blockchain* basate su algoritmo di consenso SHA-256 – tra le quali il maggiore rappresentante è *Bitcoin* – è importante sottolineare che non è tecnicamente possibile svolgere direttamente il *mining* su un singolo nodo della rete *bitcoin*, attraverso il mero utilizzo dell’apparecchiatura *hardware* (c.d. “*mining rig*”), in quanto vi è la necessità di un *software* specifico, gestito dalla *mining pool*, che consenta la comunicazione tra la macchina da *hashing* SHA-256 (c.d. “*mining rig*”) ed il nodo della rete: infatti non esiste una macchina da *hashing* SHA-256 in grado di svolgere l’attività di *mining* senza il collegamento ad una *pool*¹.

¹ Le tipiche attività svolte da una *mining pool* possono essere esemplificate come segue:

1. Configurazione del *mining software* e dell’infrastruttura di *network* al fine di creare un protocollo “stratum” che è ciò che consente alla *mining pool* di comunicare con l’ASIC ed il nodo;
2. lettura della “*mempool*” (i.e. il *buffer* temporaneo dove vengono inserite le transazioni da elaborare);
3. scelta arbitraria delle transazioni da includere nel blocco;
4. creazione del *block header*: il *server* della *pool* genera il *block header*, che è un elenco di blocchi che dovranno essere validati (“*minati*”) dalla *pool*;
5. impostazione della “*share difficulty*”, in modo da determinare la potenza di calcolo dell’*hardware* collegato alla *pool* e inviargli così dei calcoli di difficoltà appropriata;

Pertanto, sembrerebbe possibile identificare il contenuto principale dell'attività svolta dall'*ASIC miner* (i.e., il soggetto che gestisce il *mining rig SHA-256*) come consistente in un compito "elementare" di generazione di codici, rielaborati ed utilizzati dalla *mining pool* per la validazione dei blocchi.

A fronte di un siffatto ecosistema, nel quale ciascun operatore concorre nel complessivo processo di validazione delle transazioni all'interno di una data *blockchain* a diverso titolo e con diverse funzioni, occorrerebbe approfondire se sia corretto estendere il regime di esenzione IVA², senza distinzione a tutti i soggetti che prendono parte al processo di *mining*, oppure se circoscriverlo, come sembrerebbe ragionevole, alla sola attività posta in essere dalle *mining pool*, tenuto conto della centralità del loro ruolo.

Par. 3.7.3 Imposta sul valore delle cripto-attività.

Nella bozza di Circolare (p. 88) si afferma:

- *"a decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato".*

Osservazioni: si ritiene che in sede interpretativa debba essere confermata l'esclusione dall'ambito applicativo dell'imposta sul valore delle cripto-attività per tutte le rappresentazioni digitali di valori suscettibili di rientrare nella definizione di strumento o prodotto finanziario, i.e. che non generino redditi di natura finanziaria già ricompresi nelle disposizioni degli articoli 44 e 67 del Tuir, relativi, rispettivamente, a redditi di capitale e diversi di natura finanziaria.

Si ritiene, inoltre, utile precisare con formulazione espressa, qualora si ritenga sia così, che l'imposta in parola è dovuta anche dalle società al ricorrere del requisito della detenzione di cripto-attività nel senso testé suggerito.

Par. 4. Regolarizzazione delle cripto-attività.

Nella bozza di Circolare (p. 90), si afferma:

- *"per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990 che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati la possibilità di presentare un'istanza di regolarizzazione."*

Osservazioni: si ritiene opportuno esplicitare, con maggior chiarezza, che la sanatoria sul passato non si renda necessaria in relazione alle cripto-attività diverse dalle valute virtuali, considerando, peraltro, quanto affermato in precedenza nella bozza di Circolare stessa (p. 65) dove si evidenzia che *"(d)al 1° gennaio 2023, tale attività di monitoraggio deve avere ad oggetto tutte le cripto-attività e non solo le cripto-valute"*, sottintendendo, necessariamente, che l'obbligo di inclusione di tutte le cripto-attività non decorra se non da tale data e che, di conseguenza, prima non occorra accedere ad alcuna sanatoria per le cripto-attività diverse dalle cripto-valute.

Par. 5. Presupposti di territorialità.

Nella bozza di Circolare (p. 94) si afferma:

-
6. creazione e distribuzione di *share template*: il *server* della *pool* crea un *template* e lo distribuisce ai soggetti terzi collegati alla *pool*.
 7. L'*ASIC miner* (cioè il soggetto che gestisce il "*mining rig*") riceve lo *share* dalla *pool*, applica la funzione SHA-256 e re-invia lo *share* alla *pool* per la validazione.
 8. La *mining pool* controlla la correttezza dello *share* assegnato e remunera di conseguenza l'*ASIC miner*.

² Naturalmente, la considerazione vale per le ipotesi in cui non ricorra la fattispecie descritta nelle Risposte ad interpello n. 508 e 515 del 2022, ovvero sia assenza di un rapporto sinallagmatico, per remunerazione automatica da parte del *network* della criptovaluta e carenza di un beneficiario individuato e/o individuabile.

- “(i)noltre, con riferimento alla tassazione in Italia di tali redditi nei confronti di soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 24-bis del Tuir (cd. neo-residenti), gli stessi si intendono realizzati in Italia se derivano dal rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività detenute nel territorio dello Stato. Al contrario, affinché tali redditi diversi realizzati da parte di neo-residenti rientrino nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 24-bis del Tuir è necessario che le cripto-attività siano detenute in un “portafoglio digitale”, “conto digitale” o altro sistema di archiviazione o conservazione all’estero”.

Osservazioni: si ritiene che il pregevole intento di fornire linee di indirizzo sulla rilevanza territoriale dei redditi connessi a cripto-attività che ricalchino la disciplina tradizionale dei redditi diversi debba, tuttavia, essere declinato con alcune specifiche tecniche che possano fornire ai contribuenti linee di indirizzo operativo concretamente perseguibili, in particolar modo sotto il versante probatorio, pena la vanificazione del risultato concreto.

Sebbene il glossario inquadri correttamente il *wallet* quale “applicazione”, cogliendone in modo essenziale la natura, l’equiparazione operata (p. 9) tra questo e i portafogli elettronici/digitali conduce a conclusioni potenzialmente erronee. Il *wallet*, infatti, rappresenta, appunto, più un sistema di gestione dell’identità che un supporto fisico come impropriamente veicolato dalla consueta traduzione italiana, potendo configurarsi, pertanto, in una disparata serie di modalità tecniche, come tipicamente accade per i *software*.

Ai fini qui rilevanti, in particolar modo alla luce della *ratio* dell’istituto di cui all’art. 24-bis del TUIR, sarebbe, pertanto, importante chiarire che i contribuenti che posseggono i requisiti rilevanti per accedere all’istituto fiscale, possano limitarsi a dimostrare, al fine di garantire il requisito di extra-territorialità, a titolo d’esempio, che le cripto-attività sono detenute su supporti informatici *hardware* in cassette di sicurezza localizzate all’estero o che sono oggetto di un contratto di servizio di custodia e sicurezza presso fornitori esteri, a prescindere dalla chiave privata di accesso. A tali fini, si ritiene utile suggerire, tra i mezzi probatori pur senza pretesa di esaustività, il ricorso a eventuali certificazioni di localizzazione presso i propri locali rilasciate da fornitori terzi esteri o la stessa sussistenza del contratto che evidenzia gli obblighi di custodia del fornitore estero.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e approfondimento si ritenesse necessario e porgiamo, con l’occasione, i nostri cordiali saluti.

STS Deloitte StP Srl SB
Dott. Luca Bosco, *Equity Partner*